



COMUNE DI BEINASCO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 197 DEL 15/12/2022

OGGETTO: Approvazione delle tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale – Anno 2023.

L'anno duemilaventidue, addì quindici del mese di dicembre alle ore 16:25, regolarmente convocata, si è riunita, con una delle modalità previste dall'allegato A del vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

CANNATI Daniel	Sindaco	Presente
BETTOLO Daniele	Assessore	Presente
CAROSSO Matteo	Assessore	Assente
GEDDA Gabriella Maria Rosanina	Assessore	Presente
LA ROSA Luigi	Assessore	Presente
RUSSO Sipontina	Vice Sindaco	Presente

di cui collegati in videoconferenza: Assessore GEDDA.

Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. RUSSO Gerlando Luigi.

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco, dott. Daniel CANNATI, relaziona.

Richiamato il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, il quale, all’articolo 42, comma 2, lettera f), stabilisce che il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente all’istituzione e all’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, prevedendo, all’articolo 48, comma 2, che la Giunta Comunale compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco.

Visti:

- l’articolo 1, commi da 816 a 836, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria destinato a sostituire la Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni;
- l’articolo 1, commi da 837 a 847, della predetta Legge n. 160/2019, che ha istituito, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2021, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e che tale canone sostituisce la Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 24 dicembre 2021 con la quale sono state confermate, anche per l’anno 2022, le tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, successivamente modificate e riapprovate con deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta Comunale, n. 19 dell’11 marzo 2021, che revoca, tra l’altro, le tariffe precedentemente approvate.

Dato atto che si ritiene necessario apportare alcune modificazioni alle tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, e in particolare:

- prevedere l’eliminazione della disciplina relativa alle pubbliche affissioni, in quanto il servizio è stato soppresso con decorrenza 1° dicembre 2021;
- apportare alcuni adeguamenti derivanti dalle modifiche all’articolo 1, comma 831 e dall’introduzione del comma 831-bis, della Legge n. 160/2019, relativi alle occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità;
- prevedere, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, per le occupazioni relative a manifestazioni culturali, sportive e di promozione del territorio, patrocinate dal Comune, la possibilità di esenzione totale del canone, ovvero il pagamento di un importo forfettario, determinato tra un minimo di Euro 50,00= e un massimo di Euro 200,00= per la categoria 1, ridotto delle percentuali previste dal regolamento per le altre categorie;

- individuare l'importo forfettario per gli ambulanti che richiedono occasionalmente l'occupazione di un'area di sosta per il commercio itinerante su aree pubbliche.

Ritenuto pertanto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2023-2025, approvare le tariffe nella misura risultante dai prospetti allegati A e B alla presente deliberazione, in applicazione delle correzioni che saranno apportate al regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, in fase di approvazione, per le motivazioni sopra esposte.

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il “... *comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ... la cui natura non tributaria è stata in più occasioni affermata dalla Corte di cassazione e quindi confermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 64 del 14 marzo 2008. I comuni che hanno escluso l'applicazione della TOSAP e assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, pertanto, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it.”.*

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

Tutto ciò premesso, il Sindaco propone che la Giunta Comunale

DELIBERI

1. di modificare e approvare, per le motivazioni di cui in narrativa, le tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, come da allegati A e B alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le predette tariffe contribuiranno ad assicurare l'equilibrio del bilancio di previsione 2023/2025, in corso di approvazione;
3. di allegare copia del presente atto alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025, ai sensi dell'articolo 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco propone, inoltre, che la Giunta Comunale dichiari la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, trattandosi di atto propedeutico all'applicazione delle tariffe per l'anno 2023.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco.

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata.

Dato atto che sono stati espressi in maniera favorevole, dai dirigenti competenti, i pareri previsti dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

All'unanimità

DELIBERA

di approvare la proposta sopra riportata.

Con successiva separata votazione e all'unanimità, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PS/ps

Y:\Tributi\PATRIZIA\1_Patrizia_Dal 2013\Delibere_Determine\BILANCIO 2023\TARIFFE Canone Patrimoniale-GIUNTA\Delibera canone patrimoniale unico e canone mercati - modifica tariffe 2023.docx

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CANNATI Daniel *

IL SEGRETARIO GENERALE
RUSSO Gerlando Luigi *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.